

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'immigrazione	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 1/EL

A lista d'inoltrato

Udine, data del protocollo

TRASMESSA VIA PEC e PEO

oggetto: Elezioni comunali 2025. Divieto di comunicazione istituzionale.

In vista delle prossime elezioni comunali, per le quali la Giunta regionale ha indicato quale data di svolgimento **domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025**, con eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Monfalcone e Pordenone **domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025**, si ritiene opportuno richiamare gli aspetti salienti del c.d. divieto di comunicazione istituzionale.

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*", recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità nell'agire amministrativo stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti, derivante dalla maggiore visibilità di cui questi dispongono rispetto agli altri candidati.

Per quanto riguarda la **decorrenza del divieto**, per le elezioni comunali la "data di convocazione" dei comizi elettorali coincide con la data di pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con il quale è dato avviso agli elettori della data delle elezioni. Tale pubblicazione deve essere effettuata il 45° giorno antecedente la votazione, ovvero **giovedì 27 febbraio 2025**.

Per quanto riguarda i **soggetti destinatari**, il dato testuale "tutte le amministrazioni" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni. Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che "l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale" e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono

svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Si ritiene di dover precisare che, nonostante la quasi totalità delle norme contenute nella legge 28/2000 siano volte esclusivamente a regolamentare la comunicazione politica tramite i *mass media*, ciò non significa che il divieto di comunicazione istituzionale abbia simile ed analoga limitazione; infatti, il tenore letterale della norma si riferisce espressamente alla "**attività di comunicazione**", a prescindere dal mezzo utilizzato, sino a ricomprendervi i **siti web o pagine social degli Enti**. Tuttavia, la norma continua a fare espressamente salva la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello, cui si è già fatto cenno, di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia.

Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione necessaria a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e che rispetti i già richiamati principi dell'indispensabilità e dell'impersonalità.

Passando all'ambito territoriale di applicabilità del divieto di cui all'articolo 9 della legge 28/2000, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), già con nota del 20 marzo 2012 prot. n. 13134 (confermata poi dalla Delibera n. 107/20/CONS), ha precisato che allorché il numero degli elettori coinvolti da consultazioni locali sia inferiore al 25% del totale degli aventi diritto su scala nazionale, il divieto trova utile applicazione esclusivamente con riferimento alle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni stesse.

Gli elettori della Regione coinvolti dalle consultazioni comunali del 2025 sono circa 68.000, non risultano altre elezioni in concomitanza con le giornate indicate dalla Giunta regionale e, pertanto, si ritiene che il divieto si applichi solo alle attività delle pubbliche amministrazioni negli ambiti territoriali dei 4 comuni coinvolti dalla consultazione.

Tutto ciò, salvo si dovesse sovrapporre il divieto di comunicazione istituzionale che scatterebbe allorché venisse fissata in primavera la data di svolgimento dei referendum nazionali dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale. In tal caso il divieto generale di comunicazione istituzionale decorrerebbe dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione dei referendum e troverebbe applicazione per tutte le pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 28/2000, **in caso di accertata violazione delle disposizioni recate dalla legge stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa**. La mancata ottemperanza all'ordine dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249**.

Le segnalazioni delle eventuali violazioni possono essere formalmente trasmesse al CORECOM FVG secondo le modalità indicate nei regolamenti di attuazione della *par condicio* emanati dall'Agcom in occasione dei singoli appuntamenti elettorali; i relativi atti, gli eventuali supporti e le conseguenti proposte sono trasmessi dal CORECOM FVG all'Autorità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Le sanzioni sopra indicate esauriscono ogni conseguenza pregiudizievole nel procedimento elettorale in corso.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al CORECOM FVG all'indirizzo: corecom@regione.fvg.it.

È possibile altresì consultare le indicazioni fornite dalla AGCom alla seguente pagina:
<https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio>.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista di inoltro:

A:

Vicesindaci e Commissario
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
Ufficio stampa e comunicazione
Agenzia Regione Cronache – ARC

Direzione generale

Presidenza e Segreteria generale del Consiglio regionale

Corecom FVG

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia, Pordenone
e Udine

Partiti e movimenti politici della Regione

Gruppi consiliari del Consiglio regionale